Rilasciate n. 1 copia uso appello Avv. Spinosa 03/02/2011
Rilasciate n. 1 copie uso notifica Avv. Angeloni 09/03/2011

253/11
2588/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Lavoro

Il Giudice designato, Maria Giulia Cosentino, all'udienza del 12.1.2011, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.23729/2008 R.Gen. e vertente

TRA

elettivamente domiciliata in Roma, Viale , presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

E

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via , presso lo studio dell'Avv. A la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva

convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.7.2008, ha esposto:

- di essere stato assunto dalla società resistente, che gestisce un'azienda di produzione cinematografica, in qualità di amministratore contabile il 17.7.2006;
- che il contratto era relativo al film ' ";

- di essere stato licenziato in data 17.2.2007 con lettera consegnata a mano;
- di avere svolto mansioni di amministratore contabile in relazione alla produzione dei films: ?", ' 2"; ' vo"; " ; " ", con orario di lavoro dalle 9.30 alle 19.30 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato;
- di avere ricevuto direttive da e
- che gli è stato applicato il C.C.N.L. cinematografia ed è stato inquadrato nel V livello retributivo, con retribuzione settimanale di € 1.400,00;
- di avere impugnato tempestivamente il licenziamento;
- che all'epoca la società resistente occupava più di 15 persone;
- che manca ogni atto scritto che specifichi le esigenze che giustificano una eventuale assunzione a tempo determinato;
- che per eseguire le stesse mansioni del ricorrente è stata successivamente assunta la signora

Ha chiesto, pertanto, dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dichiarare la nullità o illegittimità del licenziamento intimato, ordinarsi la reintegra del ricorrente, condannare la società resistente al pagamento di una indennità o di un risarcimento commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; in via subordinata, condannare la resistente alla riassunzione entro tre giorni o al pagamento della indennità prevista dall'art. 8 l.n. 604/1966.

La società convenuta si è costituita con comparsa contestando il fondamento della domanda e, in particolare, esponendo:

- che la domanda è improcedibile *ex* art. 412-*bis* c.p.c. per essere stato il tentativo di conciliazione esperito con riferimento ad una impugnativa di licenziamento e non ad una asseritamente illegittima apposizione di un termine;
- che l'azione è improcedibile *ex* art. 415 c.p.c. in quanto il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alla resistente oltre il termine di 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto, termine valutato come perentorio dalla recente Cassazione a Sezioni Unite n. 20604/2008;

- che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato del 17.7.2006 come in uso nel settore, poi rinnovato il 21.8.2006, con la qualifica di amministratore in relazione ad una specifica serie TV , e successivamente nuovamente assunto sempre a tempo determinato in relazione alle riprese di con espressa indicazione della fine delle riprese quale termine finale del rapporto, comunicata al ricorrente con lettera del 15.2.2007;

- che il ricorrente non si è occupato di altre produzioni della società;

- che all'epoca dei fatti le signore dipendevano da altra società che collaborava al progetto;

- che, come risulta dalle buste paga, le retribuzioni oscillavano tra i 1.000 e i 1.400 euro settimanali a seconda della fase del progetto, a saldo di ogni competenza.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria in rito della improcedibilità del ricorso, ovvero il rigetto del ricorso stesso, con vittoria di spese.

La causa è stata istruita con l'acquisizione di documentazione attestante la tempestività dell'impugnativa del licenziamento e con l'escussione di testi e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente osservare che non si prospetta fondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 412-*bis* c.p.c.. A ben vedere, il ricorrente in primo luogo impugna la legittimità del licenziamento, sull'assunzione che si sia trattato di un contratto *ab origine* a tempo indeterminato; dipoi, nel caso in cui il contratto dovesse considerarsi a termine, impugna l'illegittimità dell'apposizione di quest'ultimo. Si tratta quindi di due domande connesse delle quali la seconda è, fondata su una diversa ricostruzione degli stessi fatti posti a fondamento della prima, per cui nessuna lesione del diritto di difesa si è in concreto verificata in danno della società ricorrente.

Parimenti da rigettare è l'eccezione di improcedibilità formulata *ex* art. 415, comma 4, c.p.c., sulla scorta della pronuncia della Cassazione a SS.UU. in merito all'art. 435 c.p.c., sui termini per la notifica del ricorso in appello.

La Corte Costituzionale, con recente ordinanza n. 60/2010, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 c.p.c., secondo comma, di formulazione analoga al comma 4 dell'art. 415 c.p.c., qui in rilievo. In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice rimettente ha sospettato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo da un erroneo presupposto interpretativo e, cioè, dall'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (la citata sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello, senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, secondo comma, ma per la inosservanza dell'art. 435, terzo comma, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista.
Pertanto, rilevato che nelle fattispecie sottoposte all'attenzione della Corte Costituzionale, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato, la Corte ha giudicato manifestamente infondata della questione proposta (ex plurimis: ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009).
Pertanto, nella fattispecie in esame, considerato che la notifica è comunque avvenuta, sia pure oltre il termine di 10 giorni dalla pronuncia del decreto di fissazione di udienza, il ricorso è procedibile.
Nel merito, la domanda non può essere accolta.

Il D.Lgs. n. 368/2001, a differenza di quanto previsto dal legislatore del 1962, consente ai datori di lavoro di concludere contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, lasciando così alla autonoma determinazione del datore di lavoro la individuazione delle singole ipotesi giustificanti la stipulazione di contratti di lavoro a termine; tuttavia, proprio per consentire al lavoratore di verificare la legittimità della clausola di apposizione del termine, la nuova normativa impone non solo la stipulazione per iscritto, ma anche di specificare le dette ragioni. L'art.1 prescrive infatti testualmente : *"è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1"*. Come si afferma chiaramente nella circolare del Ministero del lavoro n. 42/2002 del 1° agosto 2002, "...tali ragioni, specificate in via preventiva dal datore di lavoro nel contratto stipulato, devono rispondere ai requisiti della oggettività e, pertanto, debbono essere verificabili al fine di non dar luogo ad eventuali comportamenti fraudolenti o abusivi. A tal riguardo, è da rilevare che la ragione addotta,

purché concretamente riscontrabile, è rimessa all'apprezzamento del datore di lavoro e deve sussistere e, quindi, essere verificata, al momento della stipulazione del contratto".

Il d.lgs. 368/2001 ha pertanto confermato l'esigenza di apposite causali per il ricorso al contratto a termine - che conserva la sua natura specialistica rispetto al rapporto lavorativo a tempo indeterminato – come già previsto dalla normativa previgente, con l'unica variante che esse non devono rientrare in una casistica prestabilita, ma possono essere discrezionalmente fatte oggetto di individuazione di volta in volta da parte del soggetto datoriale. Tale discrezionalità trova tuttavia un preciso limite, costituito dall'onere di indicazione delle ragioni motivanti, sancito dall'art. 1 primo comma, che presuppone l'esplicitazione di tali ragioni. L'interpretazione della nuova normativa non può tra l'altro prescindere, anche in considerazione del margine di discrezionalità demandato alla parte datoriale, dalla considerazione del generale criterio di buona fede, in base al quale la ragione giustificatrice del termine deve essere verificabile dall'altra parte e sussistere per tutta la durata del contratto.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella fattispecie, la prova della sussistenza della ragione giustificativa dell'apposizione dei termini ai brevi rapporti di lavoro che il risulta avere intrattenuto con la società resistente può dirsi raggiunta dalle indicazioni contenute nei documenti sub 2, 3, 8, 9, 12 di parte resistente e, *ad abundantiam,* ulteriormente suffragate dal notorio e dalla escussione testimoniale.

In sintesi, la giustificazione oggettiva del termine apposto al rapporto di lavoro intercorso tra le parti emerge:

- in base alla considerazione notoria che tali sono gli usi nel settore della produzione di serie televisive: l'assunzione di tecnici e maestranze per il tempo strettamente necessario alle concrete riprese del film: infatti prima dell'inizio delle riprese, come ha chiarito la teste Patrizia Marrocco, *"se c'è un nuovo progetto in cantiere esso si trova ancora in fase di sceneggiatura e quindi in generale le persone come il ricorrente non lavorano e vengono eventualmente ricontattate";* mentre per usare le parole della test ...ni, che ha svolto mansioni simili a quelle del occupandosi in particolare delle paghe del progetto *"noi veniamo chiamati a progetto e il nostro rapporto dura fino alla fine delle riprese, dopodiché valutiamo eventuali altre proposte";* e in termini sostanzialmente analoghi la teste ;i;

- in relazione alle indicazioni contenute nei contratti prodotti sub 2 e 3 di parte resistente, ove si legge che l'opera professionale del viene prestata

- in relazione alle indicazioni contenute nelle dichiarazioni sub 8 e 9 di parte resistente, dove il risulta assunto come amministratore dal 2.10.2006 al *"fine riprese"*, valutate congiuntamente alle dichiarazioni della teste che ha confermato essere questo il periodo in cui si sono svolte le riprese di (*"come riprese fotografiche terminò il 20 o il 22 dicembre 2006, seguirono le festività natalizie e a gennaio provvedemmo a completare il lavoro con le chiusure...so che al i è stata scritta una lettera di fine rapporto in coincidenza con la fine delle riprese o meglio un paio di settimane dopo – serve qualche giorno per la chiusura dei conti"*).

- dalla circostanza, acclarata dall'escussione testimoniale, che il , nell'interesse della ha prestato la propria opera esclusivamente in relazione alla serie e alla serie (*cfr.* la teste *"il era stato chiamato per quei due specifici progetti"*; negli stessi termini sostanziali la teste : la teste iniziò, significativamente, a lavorare nel febbraio 2007 e ricorda che si stava chiudendo il lavoro del su ' come attestato altresì dalla lettera del 15.2.2007 che comunica al ricorrente la cessazione del rapporto a tempo determinato per la fine delle riprese della serie.

Deve dunque concludersi che tra le parti sono intercorsi due brevi rapporti a tempo determinato finalizzati alla realizzazione dei due progetti televisivi già più volte menzionati, e che pertanto la lettera del 15.2.2007 non può configurarsi come un licenziamento bensì come mero atto ricognitivo della cessazione del rapporto di lavoro in coincidenza con la fine delle riprese, come evidenziato nell'oggetto. Da ciò il rigetto del ricorso.

Rimane quindi ultroneo l'accertamento, peraltro non effettuato, dei caratteri della subordinazione nel rapporto dedotto in controversia, che viceversa sarebbe stato rilevante nel caso di ricorrenza di una ipotesi formale di "contratto a progetto", come sostenuto dalla società resistente.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Roma, 12.1.2011.

IL CANCELLIERE
Laura Ruggeri

Il giudice
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino

Depositato in Cancelleria
Roma, li 12 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
Laura Ruggeri